

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

201° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1988

INDICE**Commissioni permanenti**

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni *Pag.* 4

Commissioni riunite

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Mezzogiorno *Pag.* 8

Mafia » 19

CONVOCAZIONI *Pag.* 22

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1988

Seduta congiunta

con la

**V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati***Presidenza del Presidente
CRISTOFORI**Interviene il ministro del bilancio Amintore
Fanfani.**La seduta inizia alle ore 10.***ATTIVITÀ CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER
L'ANNO 1989****Audizione del ministro del bilancio Amintore
Fanfani**

Il ministro del bilancio Amintore Fanfani
svolge una relazione sui temi oggetto dell'audi-
zione.

Pongono quesiti il deputato Luigi Castagno-
la, il deputato Giuseppe Guarino, il deputato

Vincenzo Russo, il presidente della V Commis-
sione della Camera dei deputati Nino Cristofori,
il deputato Raffaele Valensise, il deputato
Benedetto Sannella, il deputato Andrea Gere-
micca e il deputato Luigi Cipriani.

Risponde ai quesiti posti il ministro del
bilancio Amintore Fanfani.

*La seduta termina alle ore 12.***Audizione dei rappresentanti dell'ISPE e dei rappre-
sentanti dell'ISCO**

Il presidente dell'ISPE, professoressa Maria
Teresa Salvemini, svolge una relazione.

Intervengono il dottor Giovanni De Cinghio
e il dottor Paolo Zanghi dell'ISCO che svolgo-
no la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un breve intervento del presidente
della V Commissione bilancio della Camera
dei deputati Nino Cristofori, pongono quesiti
agli intervenuti il deputato Giovanni Nonne, il
deputato Giorgio Macciotta e il senatore
Rodolfo Pietro Bollini.

Risponde ai quesiti posti il presidente del-
l'ISPE, professoressa Maria Teresa Salvemini,
e per l'ISCO il dottor Paolo Zanghi.

La seduta termina alle ore 13,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1988

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la SIPRA il presidente dottor Vito Damico accompagnato dal vice presidente e amministratore delegato dottor Giampaolo Sodano e dal direttore generale e amministratore delegato dottor Paolo Moro.

La seduta inizia alle ore 15.15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Bernardi fa presente che il senatore Mariotti, nella giornata di ieri, ha richiesto alla Presidenza della Commissione l'attivazione della forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, quarto comma del Regolamento.

Egli informa quindi di aver acquisito il preventivo assenso della Presidenza del Senato.

La Commissione conviene sull'adozione della predetta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E SULLE CONNESSIONI CON I SETTORI DELL'EDITORIA E DELL'INFORMAZIONE: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA SIPRA

Dopo una breve esposizione introduttiva del presidente Bernardi, prende la parola il senatore Golfari il quale, nel sottolineare la

rilevanza del problema della pubblicità, che rappresenta una componente di valore condizionante, chiede alcune notizie sull'andamento del mercato pubblicitario ed in particolare sulla posizione della SIPRA rispetto agli altri soggetti operanti nel settore.

Il presidente Damico, ricordato che analoghe informazioni sono state già rese presso l'altro ramo del Parlamento, fa presente che nel mercato pubblicitario si è ormai affermata una linea di marcata concentrazione, come è dimostrato dai dati secondo i quali su un totale di circa tredicimila aziende esistenti nel 1987, il solo 2,6 per cento raccoglie circa il 74 per cento degli investimenti pubblicitari e per quanto riguarda in particolare il settore televisivo, soltanto due aziende, Publitalia e Sipra, raccolgono l'87 per cento degli introiti pubblicitari con una quota del 60 per cento a Publitalia. È anche opportuno sottolineare, egli aggiunge, l'anomalia del rapporto italiano televisione altri mezzi, che è pari al 48 per cento, mentre negli altri paesi si attesta su livelli notevolmente inferiori (U.S.A. 32 per cento, Germania 12 per cento, Francia 25 per cento).

Interviene sul punto anche il direttore generale Moro, aggiungendo che l'andamento della raccolta pubblicitaria nel 1988 ha conosciuto un incremento di circa il 18 per cento, discostandosi notevolmente dalle previsioni, ma tale scarto non ha interessato la SIPRA la quale ha agito sulla scorta dell'accordo FIEG-RAI, effettuando in tal modo la propria raccolta secondo gli obiettivi previsti; tale raccolta, egli precisa, dovrebbe continuare a registrare nel prossimo quadriennio un incremento medio annuo pari a circa il 13 per cento.

In risposta ad un quesito del senatore Golfari concernente la fissazione del tetto pubblicitario, il presidente Damico afferma che è a suo avviso assolutamente prioritaria rispetto a tale argomento la fissazione di un

tetto di affollamento al fine di riequilibrare il sistema, anche alla luce degli orientamenti comunitari, nonchè per definire una ripartizione delle quote di mercato che conferisca maggiore certezza alle previsioni aziendali.

Il direttore generale Moro aggiunge a tale riguardo che le regole che il Parlamento andrà a fissare dovranno comunque riguardare l'intero mercato e non soltanto il servizio pubblico che è già gravato da molteplici vincoli ed è quindi costretto ad operare sul mercato in condizioni nettamente sfavorevoli rispetto al settore privato.

Il vice presidente Sodano, nel fornire alcune informazioni sul mercato pubblicitario di altri paesi europei, rispetto ai quali quello italiano presenta un'abnorme complessità, sottolinea l'esigenza di tener conto degli scostamenti attualmente esistenti tra le tariffe praticate nei vari paesi, soprattutto in vista della politica commerciale comune che dovrà certamente adottarsi nei prossimi anni, e senza sottovalutare la recente decisione dei Paesi Bassi di permettere anche al servizio pubblico la trasmissione di *spots* pubblicitari. Egli precisa quindi che la percentuale degli introiti pubblicitari oggi spettante sul mercato italiano al settore televisivo è in realtà inferiore al 48 per cento, se si considerano i rapporti con la stampa per la quale esso ha finora rappresentato una notevole fonte di finanziamento.

Egli sottolinea altresì l'opportunità di regolamentare fin da ora la diffusione diretta via satellite, per non incorrere negli inconvenienti manifestatisi recentemente in Germania per la mancanza di una normativa al riguardo.

Il senatore Fiori, nel ricordare le dichiarazioni rese dal senatore Acquaviva circa l'inopportunità di fissare un tetto nell'ambito di un disegno di legge, nonostante le disposizioni in tal senso contenute nel disegno di legge governativo e nel richiamare altresì la proposta della FIEG che rappresenta a suo avviso un implicito consenso verso il disegno di legge n. 1159, chiede di conoscere l'incidenza sul reddito aziendale di una variazione della percentuale fissata per la raccolta pubblicitaria. Tale informazione, egli prosegue, è di considerevole importanza per la sua parte, che non intende formulare proposte che possano risultare punitive per l'emittenza privata, dal

momento che considera obiettivo prioritario solo il riequilibrio del sistema.

Il vice presidente Sodano assicura che le informazioni richieste saranno fornite nell'ambito di una successiva memoria scritta.

Il senatore Visibelli, nel ricordare le dichiarazioni rese dal dottor Berlusconi circa le condizioni favorevoli praticate dalla SIPRA, chiede come tale politica si concili con gli orientamenti comunitari riguardanti la regolamentazione della pubblicità. Chiede inoltre come mai la SIPRA abbia agito sulla base di un accordo FIEG-RAI non ancora ratificato dalla Commissione parlamentare di vigilanza ed infine se rispondano a verità le notizie riportate dalla stampa circa il presunto finanziamento a Odeon TV da parte della SIPRA.

Il direttore generale Moro, premesso che i ritardi della Commissione parlamentare di vigilanza rappresentano per la SIPRA un notevole elemento di turbativa, stante la necessità per la società di agire entro ambiti normativi definiti, fa presente che l'accordo FIEG-RAI è stato sancito in sede governativa autorizzando pertanto la SIPRA a raccogliere pubblicità ancor prima della ratifica parlamentare. Afferma quindi che la SIPRA, svolgendo un'attività multimediale in qualità di società privata, si ritiene libera, in mancanza di specifici divieti, di raccogliere pubblicità anche per altre emittenti sulla base di appositi contratti.

A tale riguardo il presidente Damico aggiunge che i contratti stipulati hanno una durata limitata e che rientrano comunque in una trattativa esclusivamente commerciale.

Il vice presidente Sodano precisa che il basso livello delle tariffe italiane è la conseguenza di una precisa scelta della Commissione parlamentare di vigilanza, che ha riconfermato un incremento del solo 5 per cento per tre anni di seguito ed è anche per questa ragione che nell'accordo FIEG-RAI è stato deciso un aumento degli introiti pubblicitari del 35 per cento.

Prende successivamente la parola il senatore Giustinelli, il quale chiede un parere sulla recentissima proposta avanzata dal senatore Acquaviva, domandando anche in che modo la SIPRA può stare sul mercato qualora la proposta venisse accolta.

Posto un successivo quesito circa l'eventuale spazio per altri operatori sul mercato della raccolta pubblicitaria, chiede se il tetto alla pubblicità della RAI può essere sostituito da una normativa sul sovrappollamento pubblicitario che varrebbe anche per l'emittenza privata: a tale riguardo domanda anche come si può effettivamente controllare l'affollamento su tali emittenti, tenendo conto del fatto che esse non conteggiano in percentuali prefissate la pubblicità interna. Formula infine un quesito circa gli effetti delle attuali politiche di sconto seguite dagli operatori pubblicitari.

Il presidente Damico afferma anzitutto che, se da una parte la proposta di destinare alla RAI il 50 per cento delle risorse dell'intero sistema radiotelevisivo si presta a giuste critiche, dall'altra non si può accogliere una soluzione secondo la quale le risorse per l'emittenza pubblica verrebbero determinate anno per anno a seguito di intese tra i Ministeri competenti, in ragione dell'assoluta mancanza di certezza per la stessa emittenza pubblica sul totale dei mezzi finanziari disponibili per l'attività aziendale.

Dopo aver altresì rilevato che in questa situazione non vi è spazio per un cosiddetto terzo polo dell'emittenza radiotelevisiva e quindi della connessa raccolta pubblicitaria, fa presente che la politica degli sconti costituisce una normale pratica commerciale e che la SIPRA è fortemente limitata nella sua sfera di libertà da disposizioni che limitano gli stessi sconti al 20 per cento.

Interviene il senatore Vella il quale, riferendosi alla recente proposta formulata dal senatore Acquaviva, domanda l'opinione degli esponenti della SIPRA sulla possibilità che il tetto alle risorse pubblicitarie non sia definito una volta per tutte per legge, ma sia fissato anno per anno dalla Commissione di vigilanza con un continuo adattamento alla situazione di mercato e con procedure che consentano alla stessa Commissione di assumere decisioni in tempi rapidi.

Risponde il vice presidente Sodano, sottolineando anzitutto il rischio di approvare una legge che possa rapidamente invecchiare in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative che si stanno verificando; osserva quindi che il legislatore deve anzitutto decide-

re se occorre o meno abbandonare la logica dei tetti, dichiarando altresì che a suo avviso la proposta del senatore Acquaviva, se inserita in una normativa a regime, rischia di essere difficilmente applicabile.

Rilevata altresì la peculiarità della situazione italiana in un contesto europeo, ove peraltro non si può parlare di pluralismo nel sistema radiotelevisivo, dichiara che occorre trovare una soluzione equilibrata tra una libertà totale di trasmettere pubblicità e una pianificazione rigida, nell'ottica non solo della tutela del cittadino ma anche della tutela degli interessi delle stesse aziende. Fa presente infine che in alcuni paesi europei la pubblicità viene venduta senza sconti.

Il senatore Golfari, soffermatosi sulle difficoltà dell'emittenza locale e sulle proposte di definire un bacino regionale ovvero «areale» per tali televisioni, pone un quesito circa i possibili strumenti di intervento per sostenere tale emittenza.

Il direttore generale Moro afferma al riguardo che a suo avviso il mercato pubblicitario offre spazi ancora non esplorati per una raccolta pubblicitaria connessa a bacini di utenza limitati: dopo alcuni anni di dissennati investimenti talune aziende sono infatti interessate a diffondere la pubblicità dei propri prodotti in aree geografiche più limitate o per settori molto definiti dell'opinione pubblica. In tale prospettiva si può pensare a forme di consorzio tra piccole emittenti sparse su un bacino regionale o anche pluriregionale per trasmettere in contemporanea su tale territorio taluni *spots*, come già avviene ad esempio per quanto concerne il circuito Cinque stelle al quale la SIPRA fornisce pubblicità. Alternativamente si possono ipotizzare televisioni orientate ad uno specifico segmento del mercato, come è il caso di Videomusic, che trasmette unicamente musica per un pubblico giovanile.

Al riguardo il presidente Damico dichiara che la RAI potrebbe prestare a tali televisioni assistenza tecnica e soprattutto programmi in un'ottica tuttavia di promozione di autentica imprenditorialità e non di assistenza.

Il vice presidente Sodano, intervenendo su questo tema, fa presente che le risorse pubblicitarie non sono illimitate e che, qualora

integralmente indirizzate sui mercati nazionali e locali, non potrebbero pertanto finanziare consistenti e necessari investimenti in nuove tecnologie, costituite dal satellite e dall'alta definizione.

Il senatore Visibelli, richiamate recenti innovazioni messe in atto da talune grandi aziende nella diffusione della pubblicità, domanda se sono allo studio da parte della SIPRA tecniche più sofisticate di *marketing*.

Il direttore generale Moro fa presente che sono stati effettuati taluni esperimenti di

cosiddetta vendita ad *audience* garantita e che già da qualche tempo la SIPRA vende la pubblicità utilizzando anche la formula a pacchetto. In conclusione il direttore Moro richiama l'attenzione della Commissione sui processi di concentrazione in atto nel settore editoriale.

Il presidente Bernardi ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI
NEL MEZZOGIORNO**

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1988

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ENTI DI PROMOZIONE PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO: AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIOVANNI TORREGROSSA, PRESIDENTE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Il presidente Torregrossa ringrazia dell'occasione che gli è offerta di poter intervenire nell'indagine conoscitiva sugli enti promozionali.

Presenta quindi la seguente esposizione.

1) La problematica relativa agli aspetti istituzionali e funzionali degli enti di promozione non può essere percepita nella sua interezza se non si segue - sia pur brevemente - l'evoluzione del quadro normativo.

Sorti nell'arco di un quindicennio gli attuali cinque enti promozionali (FORMEZ, IASM, INSUD, FINAM e FIME) vennero inizialmente considerati come strumenti di arricchimento dei poteri della cessata Cassa per il Mezzogiorno, organismo nel quale, fra gli anni sessanta e settanta, si accentravano, in forma quasi esclusiva tutti i poteri di intervento straordinario nel Mezzogiorno. Conseguentemente a questo tipo di clima istituzionale era l'attribuzione alla «Cassa» dei poteri di determinare l'ordinamento dei singoli enti collegati, di gestire la manovra finanziaria sugli aumenti del capitale sociale e di nominare gli amministratori. Erano poteri che discendevano diret-

tamente dalla titolarità della maggioranza del pacchetto azionario, così che non era riscontrabile alcuna frattura con l'ordinamento delle società per azioni dettato dal codice civile. In questo contesto, il potere di indirizzo e coordinamento non aveva bisogno di particolare riconoscimento: era nell'ordine naturale delle cose che spettasse alla «Cassa».

2) Nel 1976 si verifica il primo tentativo legislativo di razionalizzare il quadro normativo - fino allora episodico - relativo agli enti (allora) collegati: l'articolo 9 della legge n. 183 del 1976 delega il Governo ad emanare disposizioni per la ristrutturazione degli «enti collegati», riferendosi, tuttavia esclusivamente all'INSUD, alla FINAM, alla FIME, allo IASM ed al FORMEZ. Non menziona i tre istituti di credito meridionali (IRFIS, ISVEIMER e CIS), con ciò confermando una convinzione che nella realtà si era già consolidata: spettare, cioè, agli organismi di vigilanza sugli istituti di credito il controllo su tali enti, ai sensi del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370.

A parte tale aspetto, con l'indicata norma comincia l'esplicito processo di distacco degli «enti collegati» dalla «Cassa»; un processo che tende, con sempre maggiore evidenza, a spostare il baricentro dei poteri di controllo e di direzione dalla «Cassa» agli organismi politico-governativi: l'attività degli enti collegati viene ricondotta direttamente alle disposizioni del piano quinquennale che viene approvato dal CIPE, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno. Al CIPE viene attribuita la competenza per l'approvazione dei programmi pluriennali degli enti collegati e la definizione dell'ammontare dei relativi conferimenti finanziari (articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1978, di attuazione della delega).

Lo stesso decreto affida i poteri di coordinamento al Ministro che deve, fra l'altro inviare i programmi degli enti alla Commissione bicamerale.

Non chiaro è il collegamento dei poteri del Ministro con il CIPE e la Commissione bicamerale: quello che è chiaro, invece, è che la «Cassa» perde qualsiasi potere di sopraordinazione sugli enti collegati. (Dalla costatata inesistenza di poteri effettivi di coordinamento e di controllo da parte della Cassa la dottrina dell'epoca ricavava ulteriori argomenti per sostenere l'opportunità della soppressione della «Cassa» stessa).

3) Sul piano *funzionale*, il decreto del 1978 tentò una razionalizzazione delle aree di competenza di ciascuno degli enti collegati per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività. Anche se gli effetti non furono soddisfacenti, tuttavia si possono trarre i seguenti elementi caratterizzanti l'attività degli enti: A) per tre di essi che già rivestivano la qualifica di società per azioni l'obiettivo principale era quello di assumere nei diversi settori indicati (FINAM, FIME, INSUD); B) per gli altri due enti che avevano la struttura di associazioni non riconosciute (FORMEZ ed IASM) era prevista una generica opera di assistenza rispettivamente alle amministrazioni locali ed alle imprese; C) per gli enti a struttura societaria viene previsto che le partecipazioni assumano carattere minoritario e temporaneo e debbano essere dismesse non appena le imprese partecipate abbiano superato la fase di decollo, in modo da recuperare i mezzi finanziari per partecipare ad altre imprese; D) a tali enti, infine, è consentito produrre servizi tecnici ma per offrirli soltanto alle imprese partecipate.

Questi due ultimi elementi sono particolarmente importanti, perchè stanno a dimostrare che la previsione di una struttura societaria per gli enti indicati costituisce il modello organizzativo più idoneo, per la sua flessibilità, per attuare interventi e smobilizzi e non è funzionale ad obiettivi di arricchimento o di produzione di ricchezza fine a se stessa. Inoltre, tali enti - relativamente al settore dei servizi - non sono a capacità illimitata, giacchè tale ulteriore attività è prevista come vicariante per favorire il decollo delle società partecipate, ma non come attività autonoma, diretta a procurare mezzi finanziari, svincolata dalle necessità delle società partecipate.

4) Gli aspetti istituzionali e funzionali sopra indicati vengono sostanzialmente confermati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 28 febbraio 1987; che anzi accentua, sotto diversi profili, l'affievolimento del rapporto fra agenzia ed enti di promozione. Infatti, la provvista dei mezzi finanziari viene disposta con i programmi triennali ed i piani annuali, strumenti alla cui elaborazione l'Agenzia non è chiamata a collaborare - almeno sulla base delle esperienze fin qui maturatesi - neppure in forma consultiva.

Inoltre, il potere di nomina della maggioranza degli amministratori viene riservato al Ministro, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987).

Infine, l'assetto dell'ordinamento degli enti deve avvenire sulla base di uno statuto-tipo approvato dal Ministro.

Riguardo al potere di coordinamento e di controllo, la relativa disciplina registra una singolarità di formazione, che è opportuno ricordare.

Nella prima stesura del Presidente della Repubblica n. 58 era prevista la costituzione di una società (denominata FINCOPEM) alla quale era attribuita la competenza di coordinare i compiti degli enti meridionali e di verificare la rispondenza della loro attività ai programmi. Veniva concepita, inoltre, una sorta di sottordinazione diretta di tale società al Ministro per il Mezzogiorno.

La previsione della nuova società venne sostanzialmente censurata dal Consiglio di Stato il quale rilevò che «l'organo al quale le leggi e le disposizioni del programma triennale affidano, in via istituzionale, le funzioni di coordinamento e di vigilanza sugli enti dell'intervento straordinario, appare essere il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno».

Rilievi sostanzialmente analoghi formulò la Commissione bicamerale, per cui il nuovo testo del decreto del Presidente della Repubblica non contiene più la previsione di una nuova società, ma attribuisce il coordinamento dell'attività degli enti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (articolo 5).

5) Resta all'Agenzia la titolarità della maggioranza assoluta delle azioni e delle quote; ed è con riferimento esclusivamente a tale dato che va ricostruito il rapporto con gli enti promozionali e con il Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno.

I poteri relativi a tale titolarità non possono essere ricostruiti solo sulla base delle norme del codice civile, giacchè queste sono derogate negli aspetti sopraindicati.

La ricostruzione deve avvenire tenendo presente che l'attività dell'Agenzia in base alle norme del codice civile si manifesta formalmente solo in sede di assemblea e che dal punto di vista sostanziale essa è privata dei suoi momenti più qualificanti: quello della manovra finanziaria sul capitale sociale e quello di nomina della maggioranza degli amministratori, momenti questi che, in base all'ordinamento generale, sono quelli che consentono al socio di maggioranza di incidere sulla vita della società.

L'attribuzione formale della maggioranza all'Agenzia, collegata al potere generale di direttiva e di vigilanza su di essa attribuito al Ministro (articolo 4, comma 2, legge n. 64 del 1986) sta a dimostrare che lo strumento istituzionale, operativo del Ministro (che resta senza portafoglio) è costituito dall'Agenzia stessa (e non da altri organi). In definitiva la proprietà delle azioni alla Agenzia rappresenta una scelta organizzatoria attraverso la quale il Ministro esercita i suoi poteri sostanziali sugli enti promozionali.

Questo rilievo ha, tuttavia, una portata che trascende l'aspetto squisitamente organizzatorio, giacchè denota l'accentuazione del tasso pubblicistico che è connesso all'attività degli enti promozionali: essi mutuaono attraverso il potere di sovraordinazione diretta, la natura dell'interesse che muove i poteri del Ministro, interesse che è pubblico, in quanto inserito nel quadro generale dell'attività diretta a favorire il decollo del Mezzogiorno. E tale pubblicità è accentuata dai penetranti poteri ispettivi che sono accordati alla Commissione bicamerale e dalla competenza di quest'ultima a verificare direttamente il bilancio dell'Agenzia.

Estraneo e spurio alla disciplina dell'attività degli enti promozionali deve, pertanto, ritenersi

si qualsiasi tentativo di accostamento dell'attività degli enti promozionali al sistema delle PP.SS.

Già con riferimento a quest'ultimo un travaglio dottrinario e politico non ha precisato ancora i limiti della rilevanza dell'interesse pubblico ad esso connaturale (articolo 41, 2° comma della Costituzione) rispetto alla finalità del profitto collegata al concetto di iniziativa economica. Questo aspetto, tuttavia, sembra essere più affievolito nel sistema dell'intervento straordinario, non solo perchè dell'Organo politico (Ministro, CIPE) sono accentrate le leve della manovra finanziaria (che invece nel sistema delle PP.SS. rientrano nella responsabilità degli enti di gestione), ma soprattutto perchè, da un lato, l'assunzione di partecipazione è sempre di minoranza (mentre nei settori strategici delle PP.SS. la maggioranza è pubblica), e, dall'altro lato, essa ha carattere temporaneo: la relativa norma non avrebbe razionale giustificazione se non si tenesse presente che la struttura societaria nel sistema dell'intervento straordinario è funzionale alla creazione di una nuova imprenditoria e non alla creazione di ricchezza - fine a sè stessa - a favore degli enti promozionali.

Ed è con riguardo a tali rilievi che non possono non destare preoccupazioni certe tendenze - emerse anche nell'attuale dibattito davanti alla Commissione - che tendono a privilegiare il momento della produzione di utili da parte degli enti rispetto al perseguimento del fine istituzionale di promuovere nuova imprenditoria o agevolare quella esistente.

Una direttiva precisa, ineludibile sembra potersi ricavare dalla norma che impone partecipazioni di minoranza, ed è quella del divieto tendenziale per gli enti promozionali di atteggiarsi essi stessi come imprenditori. La possibile creazione di *società collegate* di produzione di servizi deve essere ritenuta ammissibile in linea *eccezionale*, come è anche prescritto dalla norma che collega in un rapporto di interdipendenza l'offerta dei servizi alle *società partecipate*.

In tale quadro, deve essere esaminato ed attentamente valutato il rapporto per le varie poste degli investimenti degli enti promozionali, nel senso che non può giustificarsi la

sproporzione enorme, che in taluni casi si riscontra, fra le attività di servizio e le attività di partecipazione, queste ultime essendo quelle che dovrebbero assorbire in maggiore misura l'impegno e le risorse degli enti.

Incongruo (o almeno scarsamente rilevante) pertanto, appare valutare i risultati dell'attività di un ente sulla base degli utili di bilancio, trascurando l'esame delle finalità principali, giacché in nessun caso queste ultime possono essere sostituite dalla opzione verso attività prive di quel nesso di dipendenza funzionale richiesto dalla legge rispetto all'attività di partecipazione.

A tale principio deve essere ricondotta la problematica relativa alla partecipazione degli enti promozionali ad una attività bancaria, attività rispetto alla quale l'apparato dell'intervento straordinario è privo di specifiche esperienze, dato che, come si è rilevato, i poteri di controllo sui tre istituti di credito meridionali sono stati sempre esercitati dall'istituto di emissione.

Nel merito, sembra allo stato inopportuno un qualsiasi coinvolgimento dell'apparato dell'intervento straordinario nel settore bancario, almeno fino a quando non venga accertato che tale coinvolgimento possa presentare aspetti d'utilità per l'allargamento dell'apparato produttivo nel Mezzogiorno.

6) Subordinato al potere di direttiva del Ministro e sostanzialmente improntato a carattere propositivo e non deliberativo è stato interpretato dall'attuale gestione dell'Agenzia, l'esercizio dei poteri connessi alla titolarità del pacchetto di maggioranza delle azioni degli enti promozionali. E sono sempre subordinate ad un diverso avviso dell'autorità politica (CIPE, Ministro, Commissione bicamerale) le scelte finora adottate o la formulazione di prospettive future sulla vita o attività degli enti, a cominciare da quelle relative alla natura necessitata di tali enti promozionali e quindi alla eventuale impossibilità che essi vengano eliminati dall'ordinamento del settore.

Sorto con riferimento alle vicende della società ITALTRADE tale interrogativo ha, tuttavia, una valenza generale.

L'orientamento che esclude la possibilità per il Governo di por termine alla vita di

qualche società prevista dalla legge n. 64 del 1986, si scontra con le stesse scelte operate dal legislatore relative agli strumenti operativi da adottare: il ricorso allo strumento societario, anziché ad altri moduli organizzativi (ad esempio un ente pubblico economico) non può che essere collegato all'intenzione che lo strumento scelto può essere utilizzato fino a quando esso presenta gli aspetti di legittimità ed efficacia previsti dall'ordinamento generale.

Ed è con riferimento a tale rilievo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che l'essere una società a partecipazione pubblico prevista dalla legge non esclude il ricorso alle procedure concorsuali della legge fallimentare.

Agli indicati principi sono state improntate le scelte relative alla società ITALTRADE.

La scelta della procedura di liquidazione è stata conseguente una indagine approfondita sull'attività di tale società che ha permesso di accertare come in definitiva in passato si sia privilegiato il momento dell'esercizio concreto, diretto dell'attività di commercializzazione rispetto a quello più aderente alle esigenze del Mezzogiorno rappresentato dalla promozione, stimolo ed ausilio all'attività di commercializzazione.

Quanto alla prospettiva di merito che in futuro la commercializzazione dei prodotti del meridione possa essere agevolata da un ente promozionale che abbia come scopo principale quello di aiutare il sorgere o il consolidarsi nel meridione di imprese commerciali, se ne deve affermare più che la utilità la necessità; e le relative decisioni saranno adottate dall'Agenzia - sempre sulla base di direttive degli organi politici - dopo l'esame della prima fase dell'attività di liquidazione, fissata in quattro mesi.

7) Allo svolgimento di una indagine analoga a quella espletata per la Società ITALTRADE sembra doversi legare il futuro riassetto della FINAM, società nella quale gli insoddisfacenti risultati finanziari sembrano il frutto di uno scarso equilibrio fra le diverse modalità dei relativi interventi.

Ricondurre gli enti alla dimensione della loro finalità istituzionale appare una esigenza imprescindibile non solo per ottenere il loro

risanamento finanziario (affermazione che non riguarda la FIME), ma soprattutto per ottenere strumenti che presentano una loro intrinseca vitalità ed utilità ai fini dell'intervento del Mezzogiorno. In tal modo essi potranno essere inseriti nella realtà meridionale quando l'intervento straordinario avrà fine, senza suscitare per lo Stato o per le Regioni quei problemi di sistemazione di struttura e di personale che presentano organismi scarsamente efficienti: questo appare il significato profondo della norma di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987 che circoscrive ai territori meridionali l'area della competenze degli enti promozionali e prevede la costituzione di società di servizi con competenze territoriali a base regionale.

L'impegno di questa fase dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, quindi, oltre a quello di apprestare un sistema (straordinario) per il razionale impiego delle rilevanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1 della legge n. 64 del 1986, è collegato alla necessità di approntare strumenti operativi che nella prospettiva futura potranno ancora essere utili alle Regioni ed agli enti locali; con esclusione di quegli organismi, quindi, che già in questa fase presentano profili di scarsa efficienza e che, nella prospettiva della fine dell'intervento straordinario, non possono che essere fonti di problemi e di preoccupazioni sia per lo Stato che per le Regioni e per gli enti locali.

8) A motivazioni diverse, tuttavia, deve essere collegata l'attività futura dei due enti che non presentano attualmente la struttura societaria: il FORMEZ e lo IASM.

Il primo, oltre ai compiti tradizionali di cui viene riconosciuta la validità e l'utilità, è chiamato a svolgere un rilevante ruolo nell'attuazione di parte dell'azione organica n. 2 prevista dal primo piano annuale di attuazione, ed al successo di questo impegno è in gran parte legato il giudizio sull'estensione della sua attività nel Mezzogiorno anche oltre i vincoli temporali dell'attuale normativa sull'intervento straordinario.

Relativamente al secondo, è noto che le vicende relative al suo assetto istituzionale sono state alterne: alla originaria previsione di trasformare la sua natura di associazione non riconosciuta in società è seguita la decisione

governativa di escludere la trasformazione. Quest'ultimo orientamento, tuttavia, è stato recentemente ripudiato e si è riaffermata la opportunità di tornare al modulo societario, decisione che non ha mancato di suscitare perplessità e resistenze anche all'interno dello stesso ente interessato.

Ai fini della soluzione di tale problema sembra opportuno ricordare che la scelta societaria per gli altri enti promozionali appare funzionalizzata a consentire l'assunzione di partecipazione in imprese che debbono operare nel Mezzogiorno; finalità che non è propria dello IASM; così che, sotto questo primo profilo, la prevista trasformazione non appare necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati allo IASM. Questi compiti restano essenzialmente legati all'assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese, ad una logica, cioè, che non è diretta né all'esercizio di una attività economica né allo scopo di produrre utili, profili essenziali, ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile, per fare vita alla costituzione di una società.

9) Riservando - come è doveroso - all'autorità di Governo ogni decisione in ordine alla verifica dell'attualità delle esigenze che al momento della emanazione della legge consigliarono la previsione della costituzione della SPINSUD, occorre sottolineare che uno dei tanti aspetti positivi della legge n. 64 del 1986 è quello di avere abbandonato il carattere eminentemente pubblico e burocratico degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. La precedente impostazione presenta aspetti pressoché irrisolvibili, specie di sistemazione del personale, quando le esigenze - essenzialmente straordinarie - che hanno determinato il sorgere delle relative strutture vengono meno.

L'opzione della nuova legge sembra orientata verso modelli organizzativi di natura prevalentemente privatistica, (ed è per questo motivo che l'appunto rientra sul tema della presente relazione) che innanzi tutto evitino l'accentramento in un unico organismo delle finalità complessive dell'intervento nel Mezzogiorno; così che, nella prospettiva dell'inevitabile mutamento istituzionale, le decisioni sui singoli obiettivi in cui può essere scomposta

l'azione dell'intervento pubblico nel meridione non debbano necessariamente coinvolgere il complesso delle strutture, ma possono essere diversificate - specie per quel che attiene al personale - in base a canoni di diversa utilità.

L'accentramento in un unico organismo pubblico, inoltre - come dimostra la vicenda della cessata Cassa per il Mezzogiorno - impedisce la specializzazione delle competenze, essendo principio costantemente osservato quello della fungibilità del personale all'interno di un unico organismo di settore.

Inoltre, il carattere pubblico dell'organismo impedisce la successione ad esso di una pluralità di soggetti (pubblici) a meno di non pensare ad uno smembramento dell'organismo stesso e quindi alla sostanziale cancellazione di quell'aspetto unitario che esso presenta.

Viceversa, l'opzione verso modelli privatistici che abbiano competenze specializzate per singoli obiettivi, permette di affrontare i problemi della successione in favore delle Regioni o degli enti locali dei relativi organismi senza quelle note difficoltà che accompagnano ogni processo di riorganizzazione di organismi pubblici: palese il vantaggio nel caso in cui l'attività di un organismo dell'intervento straordinario debba essere utilizzato da più Regioni, giacché in tal caso è sufficiente che il pacchetto azionario venga trasferito pro-quota alle singole regioni per ottenere che queste si avvantaggino tutte, e ciascuna per le sue necessità, dell'opera unitaria dell'organismo stesso.

Reciprocamente, nel caso in cui l'organismo non dovesse essere considerato più utile la sua soppressione e la sistemazione del relativo personale presenterebbero una forma variegata di soluzioni diverse da quella (finora seguita) delle immissioni traumatiche in altri organismi pubblici o nel previsto «parcheggio» nell'ambito di altre amministrazioni pubbliche, senza prospettiva di utilizzazioni immediate o future, ma con il solo fine di assicurare al personale comunque una retribuzione fino al collocamento in pensione.

Le proposte finora formulate e quelle che seguiranno sono conseguenti alla constatazione che il Mezzogiorno appare esposto al rischio di un isolamento per la mancanza di

un'iniziativa dell'autorità centrale in ordine alla programmazione di interventi strategici, di largo respiro, quelli cioè che possono avviare a soluzione i problemi endemici del Sud.

Il rischio dell'isolamento si sta verificando anche con riferimento all'utilizzazione da parte degli enti locali delle strutture periferiche dell'Agenzia, utilizzazione che non può essere concepita in forma estemporanea e con carattere volontaristico, ma deve ubbidire ad un disegno di organizzazione razionale sulla base di quelle direttive che sono previste dalla normativa vigente. Occorre assumere un'iniziativa di impegno adeguato ai problemi da risolvere nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, ma senza rinunciare a nessuno degli strumenti di cui dispone lo Stato, e soprattutto senza andare alla ricerca di strade sperimentali, peraltro precluse dal poco tempo che è ancora assegnato all'intervento straordinario.

Conclude richiamandosi ancora alla problematica sul nuovo impianto istituzionale designato dalla legge n. 64 del 1986: esso ha trovato una puntuale, accurata e per molti versi ineccepibile ricostruzione nella relazione dell'onorevole Soddu, seguita al dibattito già svoltosi in seno alla Commissione bicamerale.

Di tale relazione vanno richiamati due punti che sembrano essenziali ai fini del successo dell'azione dell'intervento straordinario: a) il riconoscimento che la competenza statale rimarrebbe piena per gli interventi, le opere e le azioni che presentano dimensioni nazionali; b) l'affermazione che in ogni caso sia il Dipartimento che l'Agenzia sono strumenti a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno il quale risponde politicamente del loro operato.

La prima affermazione è conseguente alle norme costituzionali (articoli 117 e 118) che come ha chiarito ripetutamente la Corte Costituzionale attribuiscono alle Regioni competenza solo per gli interventi a livello locale, salva, la possibilità che, anche per gli interventi di carattere nazionale o interregionale, la materiale realizzazione delle relative opere venga affidata agli enti locali.

La seconda affermazione è correlata alla norma che individua nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici economici i soggetti legitti-

mati a proporre la realizzazione di progetti interregionali o di interesse nazionale (articolo 1, comma 8 della legge n. 64 del 1986).

E con riferimento a tale norma che deve essere esaminata e risolta con chiarezza la legittimazione dell'Agenzia quale organo dell'amministrazione statale e come strumento dell'azione politica del ministro per gli interventi straordinari ad essere utilizzata per colmare la grave lacuna relativa alla predisposizione di progetti strategici di interesse nazionale.

L'esperienza dei primi piani di attuazione ha dimostrato che le strutture centrali sono venute meno all'attesa di una loro iniziativa; ma tale constatazione deve servire a riaffermare che il centro nevralgico dell'attività di programmazione dell'intervento straordinario è il MISM e che la sua attività non può esaurirsi nella mera distribuzione delle risorse straordinarie tra i vari progetti proposti dagli enti locali, ma deve comprendere una iniziativa forte nella direzione della ideazione ed attuazione appunto degli interventi strategici di natura nazionale e interregionale (a cominciare dal problema idrico per finire alle infrastrutture ed ai servizi nei settori cruciali della formazione, della comunicazione, della diffusione tecnologica, eccetera).

Solo accettando tale impostazione, il processo di programmazione verrebbe affrancato da quel tasso di autarchia locale da cui finora è caratterizzato ed esso verrebbe restituito al suo proprio, corretto ruolo di procedimento diretto a soddisfare tutto e non solo una parte dei bisogni che travagliano il Mezzogiorno.

Nell'attuazione di questo potere l'Agenzia dovrebbe essere considerata strumento esclusivo dell'azione del ministro, essendo evidente come il Dipartimento costituisce un organo a competenza rigorosamente limitata alla valutazione economica dei progetti e quindi non potrebbe assolvere agli indicati compiti di natura essenzialmente tecnico-progettuale.

In tali termini, peraltro, lo stesso presidente del Consiglio onorevole De Mita nel suo discorso programmatico ha disegnato il rapporto istituzionale Dipartimento-Agenzia.

Si apre la discussione sulla relazione del presidente dell'Agensud.

Il deputato Parlato rileva come il professor

Torregrossa abbia saputo porre in termini problematici e sottilmente giuridici questioni che hanno sostanza politica. Non ha però compreso se il giudizio sugli Enti promozionali sia positivo e quali soluzioni vengano prospettate.

A suo avviso oltre alle ipotesi di contrasto tra la direttiva del Ministro e l'ordinamento giuridico generale, bisogna riflettere anche sulla possibilità che le direttive ministeriali siano omesse.

Il presidente Torregrossa interrompendo dice che se l'onorevole Parlato si riferisce alla liquidazione della ITALTRADE questa decisione è stata adottata congiuntamente dal socio di maggioranza e dal ministro.

Il deputato Parlato riprendendo la parola dice di riferirsi a tutta una serie di irregolarità che hanno avuto luogo nella gestione della ITALTRADE già a partire dal 1985.

Si sofferma quindi sulla questione dei rapporti tra il funzionamento degli Enti di promozione e il cosiddetto sviluppo autocentrato del Mezzogiorno. La questione si presenta come dirimente dal momento che alcuni sostengono la necessità di recuperare una programmazione unitaria altri ritengono che invece bisogna incoraggiare forme di contrattualità locale.

Dopo aver ricordato come in base a certe dichiarazioni gli esponenti del Governo, quale il sottosegretario Galasso, gli enti dovrebbero essere disciolti, si sofferma sul problema del personale. L'Agenzia ha con ogni evidenza personale in esubero: di conseguenza il problema si riconnette a quello delle possibilità operative che gli Enti dovrebbero acquistare.

Non ritiene persuasiva l'argomentazione del professor Torregrossa in favore della costituzione di una società per la progettazione di cui dovrebbero far parte anche soggetti privati. Questi con ogni evidenza perseguono fini di profitto e quindi sembra improponibile una loro collaborazione in vista di finalità strategiche.

Conclude osservando amaramente come i problemi dello sviluppo del Mezzogiorno tendono così ad oscillare continuamente tra interessi localistici e privatistici.

Il deputato Nicotra nel dare atto al presidente Torregrossa di aver opportunamente posto

il problema giuridico del ruolo della società madre (Agenzia) e del Ministro per gli interventi straordinari, ritiene che l'articolo 6 della legge 64 ha precisato i compiti del Ministro ma non ha intaccato la norma del codice civile che vuole la responsabilità del socio di maggioranza negli Enti.

A prescindere da questa disquisizione giuridica ritiene di dover invitare il presidente dell'Agensud nonché il comitato di gestione ad esercitare ogni vigilanza affinché gli Enti si muovano per attuare gli obiettivi previsti dalla legge senza prevalicazioni ed omissioni.

Nel dettaglio ritiene utile la rifondazione di una società che sostituisca la liquidanda ITALTRADE, nella considerazione che l'organismo è valido se si dedicherà alla ricerca dei mercati all'estero per consentire la penetrazione dei prodotti agricoli del Mediterraneo e significativamente degli aranci e dei limoni.

Si dichiara invece contrario all'attività della ITALTRADE che preparino la formazione di commercianti in quanto il commerciante si forma autonomamente a proprio rischio e non per volontà dello Stato.

Manifesta l'opinione che sia da incoraggiare il disegno del professor Torregrossa inteso a far sì che l'Agenzia predisponga una struttura all'interno dell'Agenzia stessa per la progettazione delle grandi opere. Incoraggia infine a procedere nel rispetto della legge 64, colmando le lacune nell'attività degli enti locali e vincendo la lentezza della burocrazia.

Il deputato Perrone pone con molta nettezza il problema dei tempi che intercorrono tra l'assegnazione delle risorse e la loro utilizzazione.

Ritiene che il personale ereditato dalla Agenzia, ricco peraltro di energie professionalmente molto valide, debba essere messo a disposizione degli enti attuatori una volta che essi siano stati individuati dal CIPE.

Domanda ancora se si possa fare a meno della costituzione di una nuova società, utilizzando piuttosto il personale dell'Agenzia per la organizzazione di una sezione che dovrebbe occuparsi appunto dei progetti strategici.

Auspica infine che i compiti che dovevano essere assolti dalla ITALTRADE siano assegnati da una nuova struttura con la funzione di promuovere la commercializzazione.

Il deputato Soddu dice di essere sostanzialmente d'accordo sulla impostazione che vede nell'Agenzia un organo statale di supporto del Ministro. Vuole sapere però se il Ministro condivide questa impostazione. Egli ritiene comunque che si debba procedere secondo questa falsariga diversamente è giocoforza che gli Enti promozionali finiscano per funzionare ciascuno per proprio conto.

La seconda domanda riguarda il problema degli utili. È vero che gli Enti promozionali dovrebbero perseguire obiettivi diversi, da quelli propri delle società per azioni, tuttavia è anche vero che collocandosi in un'ottica diversa si rischia di favorire il ripetersi di vicende come quelle che hanno investito l'ITALTRADE. Domanda come si possa superare questa apparente contraddizione, cioè attraverso quale snodo gli Enti promozionali possono essere richiamati al perseguimento di interessi generali secondo criteri di economicità.

Ritiene inoltre che l'Agenzia possa stipulare accordi con i privati per mettere insieme un'attività di progettazione, anche per recuperare una funzione programmatrice. È vero che gli accordi di programma finora hanno avuto una applicazione deludente, tuttavia non crede che l'istituto debba assolvere solo ad una funzione di coordinamento. A suo avviso l'accordo di programma dovrebbe avere anche finalità di ideazione e di progettazione, facendo convergere istanze politiche diverse attorno ad obiettivi precisi.

Ritiene che l'accordo con l'ENI per la Val Basento costituisca un esempio negativo e si chiede se un giudizio simile non debba essere dato per i contratti e le intese di programma finora stipulati. Se le cose stanno in questi termini ritiene che l'Agenzia debba essere richiamata ad esercitare, proprio nella fase esecutiva, un compito di vigilanza e controllo più penetranti.

Conclude dicendo di aver compreso che l'Agenzia si colloca nella linea del programma di governo ma non nella traccia indicata invece dal Ministro. Si chiede se sia possibile riconoscere all'Agenzia uno spazio ed una elasticità di interpretazione in questo campo.

Il deputato Geremicca protesta per il fatto che in queste audizioni le persone invitate si

trattengono su questioni diverse da quelle oggetto della indagine.

È quello che accade anche oggi con l'interessante relazione del professor Torregrossa che tratta poco gli atti, le iniziative promosse dall'Agenzia - azionista di maggioranza degli enti - per la corretta e proficua attività degli enti stessi e sviluppa assai di più idee, propositi, proposte dell'Agenzia di carattere extra-normativo (che presuppongono modifiche di legge).

Certa stampa non ha reso un buon servizio al professor Torregrossa pubblicando prima di questa audizione, e con esplicito riferimento all'incontro di oggi, una presunta candidatura dell'Agenzia a costituirsi - quasi come una riedizione della Cassa - quale struttura di progettazione e realizzazione di grandi opere pubbliche nel Mezzogiorno.

Il professor Torregrossa è persona troppo rispettosa da pensare di poter «provocare» il Parlamento con proposte simili, rese pubbliche in modo tanto anomalo. Pertanto egli non raccoglie per nulla questa provocazione e non prende in alcuna considerazione le cose che l'Agenzia «vorrebbe fare» al di là della normativa vigente, e chiede al professor Torregrossa cosa l'Agenzia ha fatto in attuazione della legge.

Chiede specificamente quali sono le ragioni del ritardo nella stipula delle convenzioni e nei pagamenti, e che peso ha in questi ritardi lo stato degli enti; quali sono le cause della situazione disastrosa degli enti; quali sono i piani di smobilizzo e di rimENSIONAMENTO delle partecipazioni di maggioranza degli enti promozionali nelle imprese; cosa è stato fatto per la riduzione della presenza pubblica negli enti al 51 per cento e quali sono le proposte credibili di cessioni a privati; a che punto sta lo smobilizzo delle partecipazioni incrociate e la specializzazione delle collegate.

Il senatore Innamorato dice che dalla relazione del professor Torregrossa - di carattere tecnico-giuridico funzionale - traspare tuttavia un senso pessimistico sul futuro del Mezzogiorno, ancorchè su quello degli enti e delle istituzioni che operano nel Mezzogiorno. Emerge il quadro di un Mezzogiorno ad alto rischio in generale, come altro Stato nello Stato, che non è capace di organizzarsi per

poter colmare il ritardo di sviluppo rispetto al resto del paese.

Appare conseguentemente la mancanza di un preciso impegno politico programmatico e direzionale, che non è in grado di utilizzare tempestivamente e proficuamente gli strumenti a sua disposizione: l'anima esecutiva degli enti e della Agenzia sembra scontrarsi con l'anima creativa, propositiva, di guida del Governo.

Dopo aver sostenuto che sicuramente si colloca tra i compiti prioritari la costruzione di una grande rete di comunicazioni, il cui sviluppo è determinante per qualsiasi progresso chiede al professor Torregrossa se l'Agenzia ha interlocutori credibili; se la sfiducia verso gli enti promozionali e la loro capacità di spesa sia senza ritorno; quali siano le regole trasgredite e se ritiene vi siano effettive possibilità di portare gli enti promozionali nel solco delle finalità che ne promuovessero la costituzione.

Conclude dicendo che se il pessimismo si dimostrasse irreversibile paradossalmente sarebbe il caso di sopprimere l'intervento straordinario nel meridione affinché l'intervento ordinario dello Stato non abbia degli alibi per il suo ulteriore non funzionamento.

Il senatore Tagliamonte si è fatto l'idea che questi enti promozionali nati sulla scia di intuizioni felici e con obiettivi condivisibili, siano stati abbandonati a se stessi dal momento in cui è stata approvata la legge n. 64.

Chiede al professor Torregrossa quale sia stata la realtà del rapporto tra Agenzia ed enti promozionali, quali spazi e quali risorse siano state ritagliate per il loro funzionamento. Persistendo queste condizioni il modello «utilitaristico» (quale quello prospettato dalla FI-ME) offre una soluzione che relativamente è preferibile.

La seconda domanda riguarda il tema della rimodulazione dei 120.000 miliardi che dovrebbero essere spesi in nove anni. Chiede se la rimodulazione riguardi solo le competenze o possa incidere anche sulla spesa. Su questo punto chiede di ricevere almeno una nota scritta, qualora il presidente della Agenzia ritenesse la domanda non pertinente al tema oggi in esame, proprio perchè ritiene che l'Agenzia non possa fungere da distributore automatico delle risorse.

Il senatore Coviello chiede notizie circa l'intesa di programma con il CNR. Chiede inoltre quali tempi intercorrano tra le delibere CIPE e l'assegnazione delle risorse agli enti attuatori.

Il presidente Barca osserva conclusivamente che la Commissione sta compiendo un lavoro approfondito di conoscenza che sarà certamente utile ai parlamentari ai fini dell'esercizio della loro funzione legislativa.

Domanda anche lui se gli enti promozionali possono assolvere ad una funzione positiva in ordine al grave problema dei completamenti e dei trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Il professor Torregrossa risponde quindi agli intervenuti.

Al deputato Parlato dice di non essere in grado di rispondere se si sia trattato di omissione ovvero invece l'ordine di priorità dei problemi abbia finito per collocare in una seconda fase la formulazione di direttive rivolte agli enti di promozione.

Gli è sembrato di non essere fuori tema quando ha tratteggiato i rapporti istituzionali relativi al complesso degli enti. Nè intende omettere un giudizio sui singoli enti, salvo ovviamente diverso avviso - cui egli si ritiene vincolato - del Ministro e della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno.

All'onorevole Nicotra fa osservare come la detenzione del pacchetto azionario costituisce niente altro che un involucro, un modello organizzatorio attraverso cui il Ministro è posto dalla legge in correlazione con gli enti di promozione. Salvatore Pugliatti ha insegnato a questo proposito a generazioni di giuristi come sia sbagliato presupporre un unico modello per il diritto di proprietà.

Anche per quanto si riferisce al possesso delle azioni si assiste ad una dissociazione tra esercizio dei poteri formali e sostanziali che invece appartengono al Ministro, senza che egli abbia bisogno di trasmetterli per delega. D'altra parte l'esercizio dei poteri azionari da parte dell'Agenzia non sfugge alla regola in base alla quale l'Agenzia medesima è sottoposta ad un potere sovraordinato di direttiva e vigilanza da parte del Ministro.

Dal quadro così delineato scaturisce dunque che l'Agensud costituisce un organo del MISM.

Solo nell'ipotesi di contrasto tra direttive e norme penali l'organo è svincolato dall'osservanza di queste direttive.

Ribadisce come i poteri sostanziali, di direzione politica, spettino al Ministro e pertanto sia fuori di luogo parlare di una possibile delega. Semmai si potrebbe paradossalmente osservare che una delega potrebbe riguardare proprio l'esercizio dei poteri formali connessi al pacchetto di maggioranza: in questo caso sarebbe il Presidente dell'Agensud a delegare i propri poteri al Ministro!

Per quanto riguarda la FIME ricorda che egli intende chiedere una riconsiderazione complessiva dell'attività dell'ente al fine di correggere eventuali squilibri finanziari. Ricorda anche come la liquidazione dell'ITALTRADE sia intervenuta a seguito di un'indagine affidata dal socio di maggioranza al professor Capaldo e sia stata decisa in piena concordanza con il ministro Gaspari.

Viene quindi al problema della società di progettazione. Ricorda come nell'ambito dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno (1988-90), peraltro confortato dal parere positivo della Commissione bicamerale, fosse previsto che «la progressiva crescita dell'operatività degli enti di promozione impone che si affrontino funzionalmente due aree di azione prioritaria:

- la progettazione, definizione e attivazione di assetti e criteri organizzativi, gestionali e di manutenzione, in particolare nell'ambito di servizi infrastrutturali per le attività economiche e per le comunità locali;

- la predisposizione di progetti di investimento, specie ad alto contenuto tecnologico, da realizzare attraverso la partecipazione di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa».

Al deputato Soddu fa osservare come esiste un limite che consente di impedire un uso distorto delle cosiddette finalità pubbliche. Esistono infatti poteri di controllo che servono tra l'altro a vigilare affinché gli enti promozionali partecipino sempre in posizione di minoranza alle imprese e se ne allontanino non appena le iniziative siano riuscite a decollare. Il punto di equilibrio tra interesse pubblico e privato viene comunque di volta in volta precisato attraverso direttive del Ministro.

Il senatore Tagliamonte interrompendo fa osservare come sarebbe utile distinguere i finanziamenti secondo che riguardino il perseguimento di finalità di pubblico interesse ovvero finalità proprie delle società per azioni.

Il presidente Torregrossa dice che la proposta è condivisibile nel merito ma che probabilmente occorre modificare la normativa.

Dopo aver fatto alcune considerazioni a proposito dell'accordo di programma, non escludendo che l'istituto possa avere nel quadro di opportune direttive ministeriali un'utilizzazione più pregnante, risponde al deputato Geremicca che gli ricorda come l'Agenzia debba per legge fungere esclusivamente da «sportello bancario» per l'erogazione dei fondi.

L'avverbio «esclusivamente» contenuto nell'articolo 4 della legge n. 64 del 1986, che riguarda la competenza dell'Agenzia, non è di ostacolo ad una interpretazione quale da lui suggerita. Infatti le limitazioni alla competenza dell'Agenzia riconducibili a detto avverbio riguardano i compiti istituzionali, quelli concentrati nell'Agenzia come ente dotato di personalità giuridica, che essa esercita in via autonoma; ma non possono riguardare le attività che all'Agenzia possono essere demandate come organo dell'amministrazione dello Stato e che sono legittimate dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 64.

Al senatore Tagliamonte risponde che effettivamente l'Agensud si è preoccupata più del problema dell'accelerazione della spesa che degli enti promozionali.

Viene quindi al problema dei trasferimenti e dei completamenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno. Ritiene che la delibera CIPE abbia seguito piuttosto un modello civilistico che quello pubblicistico relativo al passaggio di opere tra enti pubblici. In questo senso ha scritto al Ministro perchè si avviasse un trasferimento delle opere nello stato presente di fatto e di diritto, senza la «mannaia» della cifra fissa ed immutabile. Diversamente gli enti destinatari non riceveranno opere che non sono in grado di finanziare.

Conclude dicendo come la relazione da lui presentata alla Commissione bicamerale spera sia servita, anche attraverso uno sforzo di fantasia giuridica, a prospettare soluzioni reali in vista di problemi reali, contribuendo a preparare un quadro organizzatorio per attivare tutte le competenze previste dalla legge.

Il presidente Barca ricorda al termine della seduta che domani la Commissione è convocata alle ore 15 per l'audizione del capo del dipartimento per il Mezzogiorno, professor Antonio Da Empoli.

La seduta termina alle ore 19.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari**

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1988

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il presidente Chiaromonte, nel comunicare che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Alberti in luogo del senatore Rossi, rivolge un cordiale saluto al senatore Rossi, e un cordiale augurio di buon lavoro al senatore Alberti.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO INTERNO**

Il Presidente ricorda che nella seduta del 28 settembre la Commissione aveva esaminato e approvato i primi quattordici articoli dello schema di regolamento interno e che sull'articolo 15 erano stati presentati alcuni emendamenti concernenti il ruolo dei gruppi di lavoro previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

Il senatore Vitalone si sofferma sui primi due commi dell'articolo 15 per chiarire che tra i poteri della Commissione non vi è quello di assumere misure coercitive nei confronti dei testimoni e per proporre la soppressione del comma 2 che, a suo avviso, ha carattere tautologico, limitandosi a indicare che la Commissione deve rispettare le limitazioni dell'Autorità giudiziaria secondo quanto già prescrive l'articolo 82 della Costituzione.

La deputata Guidetti Serra presenta un emendamento volto a sostituire i primi due

commi dell'articolo 15 con una nuova formulazione che, dopo aver ribadito la prescrizione costituzionale circa i poteri della Commissione, chiarisce che nell'attività istruttoria della stessa devono essere applicate, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

Concordano con l'emendamento della deputata Guidetti Serra il senatore Gualtieri ed i deputati Azzaro e Mancini. L'emendamento viene quindi posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Il senatore Vitalone, dopo aver chiarito che il suo emendamento sui poteri dei gruppi di lavoro, già discusso nella precedente seduta, è inteso ad attribuire a tali gruppi i poteri dell'Autorità giudiziaria, finalizzandone però l'attività ad oggetti specifici e per un tempo limitato, precisa che in ogni caso tali gruppi non sono sede di scelta politica e che in essi non si debbono svolgere votazioni, ma solo ascoltare testimonianze e raccogliere audizioni.

Il deputato Bargone, nel concordare con le precisazioni del senatore Vitalone, ricorda che anche nei collegi giudiziari viene praticata la delega ad una parte del collegio di funzioni istruttorie.

Il senatore Gualtieri esprime la propria perplessità sull'emendamento, sottolineando che la costituzione di Commissioni d'inchiesta composte di quarantuno membri è frutto della necessità di raggiungere un difficile equilibrio tra rappresentatività e proporzionalità a tutela non solo dei gruppi minori, ma anche delle forze maggioritarie.

Il deputato Azzaro, nel concordare con le osservazioni del senatore Gualtieri, dichiara di ritenere indispensabile che la Commissione mantenga in linea di principio il potere di esercitare le attività istruttorie nel suo *plenum*, fermo restando la possibilità di delegare ai singoli gruppi di lavoro alcune specifiche attività.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Giacomo Mancini e Vairo e del deputato Violante, che propone di mantenere il carattere prevalentemente «di studio» dei gruppi di lavoro, attribuendo ad essi, però, anche la facoltà di svolgere audizioni, il Presidente propone che si modifichino il comma 3 dell'articolo 15, eliminando l'avverbio «direttamente», e il comma 4 nel senso di prevedere che la Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.

L'emendamento contenente tale ultima formulazione è posto in votazione e approvato. Viene quindi approvato l'articolo 15 nel testo emendato.

Si passa poi all'esame dell'articolo 16, in relazione al quale il presidente Chiaromonte precisa che il comma 1 deve ritenersi assorbito nell'emendamento della deputata Guidetti Serra ai commi 1 e 2 dell'articolo 15, precedentemente approvato dalla Commissione.

La deputata Guidetti Serra propone la sostituzione al comma 3 della parola «sempre», riferita alla forma dell'audizione libera con la quale debbono essere ascoltati dalla Commissione i parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta, con le parole «di norma».

Concordano con tale proposta i deputati Becchi, Azzaro e Bargone e i senatori Corleone e Gualtieri (il quale ultimo prospetta l'opportunità che siano ascoltati nella forma dell'audizione libera anche gli alti funzionari dello Stato).

Il senatore Cappuzzo dichiara, dal canto suo, di ritenere opportuno che vengano ascoltati nella forma dell'audizione libera almeno il Capo della polizia, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e l'Alto commissario.

Il senatore Vitalone ricorda che la forma dell'audizione libera è tipica delle Commissioni d'inchiesta, poichè consente di assumere informazioni senza gli irrigidimenti connessi alla procedura dell'assunzione di formali testimonianze.

L'emendamento, posto in votazione, viene approvato. Successivamente, viene approvato l'articolo 16 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 17.

La deputata Guidetti Serra propone la modifica del comma 2, nel senso di prevedere l'eliminazione della prescrizione secondo cui i testimoni non prestano giuramento davanti alla Commissione. Dopo interventi dei senatori Azzarà e Vitalone, i quali chiedono che sia fatta chiarezza sul valore di prova istruttoria o dibattimentale delle testimonianze rese in Commissione, nonché dei deputati Azzaro e Vairo che concordano con l'emendamento, l'emendamento medesimo viene posto in votazione e accolto.

Viene quindi approvato l'articolo 17 nel testo emendato.

Senza discussione sono poi approvati gli articoli 18, 19 e 20.

Soffermandosi sull'articolo 21, concernente la denuncia di reati, il deputato Azzaro chiede chiarimenti in ordine al secondo periodo del medesimo (il quale prevede che, nell'ipotesi in cui i reati previsti dall'articolo 19 del regolamento e dall'articolo 6 della legge istitutiva della Commissione siano commessi dai componenti della stessa Commissione, ne vengano informati i Presidenti delle due Camere). Dopo interventi del deputato Vairo e del senatore Azzarà, il senatore Vitalone illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo secondo cui nelle ipotesi sopra ricordate (che vengono delimitate con maggiore precisione di riferimenti normativi) la Commissione invia rapporto all'Autorità giudiziaria e, se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione stessa, trasmette il rapporto anche ai Presidenti delle due Camere.

Vengono quindi approvati senza discussione gli articoli 22, 23, 24 e 25.

Intervenendo sull'articolo 26, il deputato Vairo chiede chiarimenti in ordine ai criteri che saranno adottati per la scelta dei collaboratori della Commissione.

Il Presidente precisa che, anche se le deliberazioni relative saranno assunte dall'Ufficio di Presidenza, sarà sua cura svolgere un'ampia consultazione preventiva che coinvolgerà tutti i Gruppi politici rappresentati in Commissione.

Il Presidente si dichiara altresì favorevole ad un emendamento del deputato Azzaro, tendente ad eliminare la previsione, ad avviso di

questi, superflua, che la scelta dei collaboratori sarà fatta dal Presidente dopo aver preso gli opportuni contatti con gli interessati.

L'emendamento è posto in votazione ed accolto.

Il senatore Vitalone propone, a sua volta, un emendamento volto a consentire ai collaboratori di assistere ai lavori della Commissione. L'emendamento viene accolto e successivamente viene approvato l'articolo 26 nel testo emendato.

Sull'articolo 27, concernente le modifiche al regolamento della Commissione, i deputati

Azzaro e Bargone propongono un emendamento inteso a prescrivere una valutazione positiva dell'Ufficio di Presidenza delle proposte di modificazione prima della loro discussione in Commissione. L'emendamento viene accolto, e, successivamente, viene approvato l'articolo 27 nel testo emendato.

Viene quindi posto in votazione e approvato, con riserva di coordinamento, il regolamento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 18,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 14

Autorizzazioni a procedere

Discussione sulle comunicazioni del Presidente.

BILANCIO (5ª)

Seduta congiunta

con la

**V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati**

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 15

Procedure informative

Attività conoscitiva preliminare all'esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1989:

- Audizione dei rappresentanti dell'ANCI (h. 15).
 - Audizione dei rappresentanti di Prometeia (h. 15,45).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari (835).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati (890).
- Nuova disciplina della contumacia (1091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria (1233).
- Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e desti-

tuzione dei pubblici dipendenti (1239) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena (1289).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-43 (155).
- Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1297).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, del seguente documento:

- Relazione sull'organico e sugli oneri delle retribuzioni del personale militare in servizio al 31 dicembre 1987 (*Doc. LXXV, n. 1*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 10

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- DELL'OSSO ed altri. - Conferimento al Governo della delega ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di interventi nel Mezzogiorno (683).

Sui lavori della Commissione

Esame di richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 10,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri (1202).
- Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza (1299).

II. Discussione del disegno di legge:

- Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria (1164).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1333).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19

settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie (1334).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 1301, concernente materia tributaria: audizione di rappresentanze del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988 (1302).
- Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica (1306).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (951).
- Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università (1160).
- Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati (1191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 9,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emittenza radiotelevisiva e sulle connessioni con i settori dell'editoria e dell'informazione: audizione del Garante della legge per l'editoria e dei rappresentanti dell'OTEP, ASP, ASSAP, UPA.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE (9^a)**

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 9,30 e ore 16

ALLE ORE 9,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare: audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di relazione all'Assemblea su taluni urgenti problemi di organizzazione e di sviluppo del settore agroalimentare.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659).
- DIANA ed altri. - Istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero (660).
- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).
- Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al personale addetto all'Ispettorato centrale repressione frodi (789).

ALLE ORE 16

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare: audizione dei rappresentanti dell'Unione importatori esportatori industriali carni e bestiame, del Consorzio italiano macelli cooperativi, dell'Unione nazionale dell'avicoltura, dell'Associazione degli industriali delle conserve animali.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 10 e 15

ALLE ORE 10

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale

per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

- Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria della pelle e delle materie concianti in Napoli.
- Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale del vetro in Murano - Venezia.
- Nomina del Presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative (1248).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (822).

ALLE ORE 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle tecnologie industriali avanzate: audizione del Presidente del consorzio IGNITOR.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 9,30 e 15,30

ALLE ORE 9,30

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della sanità nella seduta del 27 luglio.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'AIDS: audizione di presidenti ed assessori alla sanità delle regioni.

ALLE ORE 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana (1341).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Istituzione del servizio trasfusionale nazionale (926).
- Deputati CECI BONIFAZI ed altri. - Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (1111) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**Giunta
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 15

Comunicazioni del Presidente.

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Legge-quadro sulla condizione dell'anziano (922).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ROSSI ed altri. - Norme per la tutela del mercato (1012).
- Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (1240).

III. Esame di progetto di atto comunitario, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183:

Proposta di direttiva CEE del 28 luglio 1987, n. 383, recante norme sul controllo dell'acquisto e della detenzione delle armi.

**Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 11

- I. Seguito della discussione per la definizione del tetto pubblicitario per il 1988.
- II. Seguito della discussione sull'informazione radiotelevisiva.

**Commissione parlamentare per il controllo
sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 12 ottobre 1988, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sugli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno: audizione del professor Antonio Da Empoli, capo del Dipartimento per il Mezzogiorno.